



Città di Nardò
Provincia di Lecce
Capofila SAC Arneo Costa dei Ginepri

SAC ARNEO COSTA DEI GINEPRI

**SCHEMA DI CONVENZIONE allegato all'Avviso Pubblico
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI BENI ACQUISITI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE
FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE
TURISTICO/CULTURALE DEL TERRITORIO**

L'anno il giorno del mese di presso la sede comunale in Piazza Cesare Battisti

TRA

Il Comune di Nardò che agisce in qualità di soggetto capofila del SAC Arneo Costa dei Ginepri (di seguito denominato Comune) con sede in Nardò P.I. 01133430759 , rappresentato da nella sua qualità di

E

il soggetto affidatario (di seguito denominato Affidatario) C.F. P.I. con sede in Via in persona del legale rappresentante nato a il residente a

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'affidamento dei servizi di gestione dei beni acquisiti nell'ambito del sistema della mobilità sostenibile del SAC Arneo Costa dei Ginepri.

Tale affidamento riguarda i servizi di gestione, manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dei beni affidati.

Le attività di gestione dovranno essere finalizzate all'erogazione di servizi di mobilità turistica volti alla promozione, valorizzazione e fruizione a terra ed a mare del patrimonio ambientale e culturale del territorio SAC e dovranno garantire il mantenimento in buono stato di manutenzione dei mezzi.

Tutti gli interventi da operarsi dovranno essere svolti nel rispetto delle norme di buona tecnica e buona pratica e dovranno assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e decoro, al fine di assicurare la piena fruibilità del patrimonio ambientale e culturale del SAC agli utenti/turisti/visitatori.

Art. 2 Finalità

La finalità dell'affidamento è quella di garantire una corretta gestione dei mezzi e delle attività dal punto di vista della promozione, valorizzazione e fruizione anche turistica del sistema ambientale e culturale del territorio di riferimento.

Gli obiettivi gestionali e il modello organizzativo adottato devono assicurare la funzionalità della gestione e il perseguimento delle finalità indicate, rendendo beni e luoghi del SAC attrattori qualificati di turismo, ambiente e cultura.

L'aggiudicatario assicura la gestione in via diretta e/o avvalendosi della collaborazione di altri, con riferimento all'esecuzione di attività che richiedono particolare qualificazione e/o specializzazione.

Art. 3 Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione è di anni 5 eventualmente prorogabili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Su richiesta dell'affidatario, il Comune di Nardò capofila - sentiti gli Enti aderenti al SAC - si riserva la facoltà di prorogare la stessa per uguale periodo di cinque anni con proprio atto motivato, qualora ciò sia giudicato conveniente.

Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli, il SAC attraverso il Comune capofila potrà in ogni momento e con un preavviso di gg. 30 (trenta) recedere unilateralmente dalla presente, qualora intervengano motivi di prevalente interesse pubblico.

Art. 4 Importo

Per la gestione oggetto della presente convenzione l'affidatario non è tenuto a versare alcun corrispettivo al Comune di Nardò ed al SAC Arneo Costa dei Ginepri.

Costituisce corrispettivo della gestione lo svolgimento da parte dell'affidatario dei servizi di custodia, manutenzione ordinaria, pulizia e sorveglianza dei mezzi oggetto del presente affidamento, nonché lo svolgimento di attività, iniziative e servizi di valorizzazione, animazione, promozione e fruizione anche in chiave turistica e didattica del patrimonio culturale e ambientale del territorio.

L'affidatario potrà trattenere i corrispettivi delle attività economiche esercitate grazie alla gestione dei mezzi affidati, ma non potrà richiedere al SAC alcun corrispettivo per l'assolvimento degli obblighi posti a suo carico.

In particolare, all'affidatario spetteranno:

- i proventi derivanti dall'attività di gestione;
- le entrate derivanti da attività di servizio;
- i proventi derivanti da ticket connessi a servizi di mobilità turistica tesi alla fruizione, valorizzazione e promozione turistico/culturale del territorio SAC;
- entrate connesse ad attività di merchandising;
- proventi derivanti da eventi, iniziative, laboratori didattici e quant'altro sia promosso e organizzato con finalità di valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale e culturale del SAC.

Resta in ogni caso inteso che le attività anche economiche saranno esercitate secondo i principi generali di universalità del servizio pubblico, senza discriminazioni o ingiustificate limitazioni di accesso.

Art. 5 Oneri a carico dell'affidatario

L'affidatario deve provvedere con oneri a proprio carico:

- alle spese relative a carburante, personale ed oneri di tipo assicurativo;
- alla pulizia e decoro dei mezzi;
- alla manutenzione ordinaria dei mezzi;
- alla fornitura e messa in opera di quanto necessario per la corretta attività gestionale;
- alla stipula di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e la RCT verso terzi, che tenga indenne il SAC per il tramite del Comune capofila da eventuali incidenti a persone o cose che possano verificarsi durante la gestione;
- all'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta e/o atti di assenso comunque denominati necessari a svolgere attività, iniziative ed eventi correlati alla gestione.

Sono in generale a carico dell'affidatario tutte le spese gestionali, nessuna esclusa.

L'affidatario provvede alla realizzazione di quanto previsto nella proposta tecnica di gestione di cui all'offerta tecnico/qualitativa.

Art. 6 Autorizzazioni amministrative

L'affidatario deve munirsi preventivamente di tutte le autorizzazioni, nulla osta e/o atti di assenso comunque denominati di carattere amministrativo e sanitario eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività e delle iniziative di propria competenza.

Eventuali piccoli interventi necessari per l'ottenimento delle predette autorizzazioni restano a totale carico dell'affidatario.

Le attività svolte nell'ambito del presente affidamento non dovranno creare disagio o molestia ai residenti e in particolare dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni in materia di emissioni acustiche.

Art. 7 Ticket e servizi a pagamento

L'affidatario è autorizzato ad esercitare attività economiche ed a erogare servizi a pagamento compatibili con la destinazione e le finalità del presente affidamento, in linea con i più avanzati modelli di impresa turistica in ambito nazionale ed europeo. Le tariffe praticate devono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico.

L'affidatario può altresì esercitare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto del decoro dei luoghi, pubblicità visiva e fonica, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 8 Divieti

E' fatto divieto all'affidatario di servirsi dei beni oggetto del presente affidamento per usi e finalità diversi da quelli stabiliti nel presente atto.

Art. 9 Risoluzione della Convenzione

La Convenzione si risolverà di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora nei seguenti casi:

- frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione dei servizi;
- inosservanza da parte dell'affidatario riguardo gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione dei servizi da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- perdita dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei servizi.

La risoluzione del rapporto giuridico non libera l'affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità, a fronte delle quali l'Amministrazione potrà agire anche giudizialmente per il ristoro di eventuali danni patiti.

Art. 10 Oneri

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri fiscali, contributivi e di qualsiasi altro genere connessi allo svolgimento delle proprie attività legate alla gestione dei beni, sollevando completamente il SAC per il tramite del Comune di Nardò capofila da qualsivoglia responsabilità.

Art. 11 Foro competente

Per qualsiasi controversia, è competente il Foro di Lecce.

Art. 12 Trattamento dati personali e disposizioni finali

Nel rispetto della vigente normativa, in materia di protezione dei dati personali, l'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'affidatario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, in relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento ed alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori. L'affidatario adotta le misure organizzative procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e della archiviazione dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto all'affidatario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. attività di comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti e/o infortuni, etc...).

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano a rivedere i termini della convenzione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire.

Nardò, _____

IL RUP – DIRIGENTE AREA III
Dott.ssa Anna Maria De Benedittis